

Allegato 8 - Registrazione della temperatura corporea di una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19 e durante gli interventi di PS

I casi in cui è necessario registrare la temperatura corporea di una persona sono i seguenti:

- Quando la persona accusa sintomi compatibili con il COVID-19, tra i quali una temperatura corporea $> 37,5$ °C, e deve essere messo in isolamento temporaneo prima di rientrare al proprio domicilio;
- Quando, in occasione di un intervento di primo soccorso, alla persona viene misurata la temperatura corporea, questa risulta $> 37,5$ °C e deve essere messa in isolamento temporaneo prima di rientrare al proprio domicilio.

La misurazione della temperatura corporea viene effettuata con misurazione a distanza (mediante termoscanner manuale), a cura di un operatore scolastico precedentemente individuato o da un incaricato di PS, che devono indossare la mascherina FFP2 o FFP3 e detergere le mani o indossare guanti in lattice monouso.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra $37,6$ °C e $37,9$ °C, l'incaricato effettuerà una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i $37,5$ °C anche alla seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su, la persona verrà momentaneamente isolata nell'ambiente precedentemente individuato (vedi il punto 17) e, se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica.

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea ($> 37,5$ °C) avverranno solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla scuola o l'allontanamento dalla scuola. In questo caso l'operatore scolastico o l'incaricato di PS intervenuto per la misurazione leggerà all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati personali. L'informativa è la seguente: *“La finalità del trattamento dei dati personali è la prevenzione dal contagio da COVID-19. Le misure di prevenzione adottate da questo Istituto sono contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPCM 7/8/2020 e pubblicato nel sito dell'Istituto. I dati verranno conservati fino al termine dello stato d'emergenza, attualmente stabilito nella data del 15/10/2020”*.

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea avverranno su un apposito registro, conservato presso l'ufficio del DS, a cura dell'operatore scolastico o dell'incaricato di PS, preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al COVID-19).